

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1283

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERGAMO, ZANOLETTI, FORTE,
CHERCHI, EUFEMI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE
e GABURRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2002

**Contributo statale all’Associazione nazionale mutilati ed inva-
lidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per disabili e
disadattati sociali**

ONOREVOLI SENATORI. - La formazione professionale, da sempre considerata presupposto essenziale per rendere effettivo il diritto al lavoro, ha assunto negli ultimi tempi un'importanza fondamentale per la valorizzazione delle risorse umane e per il loro impiego nelle attività produttive del Paese.

Questo obiettivo, rientrando nella generale politica occupazionale perseguita dal Governo, presenta per le persone disabili e disadattate un interesse particolare per le maggiori difficoltà del loro inserimento nel mondo del lavoro.

È per questa categoria di persone, infatti, che, anche in attuazione di direttive comunitarie, la legge prevede interventi nei vari settori in cui la formazione può e deve esplicarsi, come processo continuo capace di favorire le scelte di autonomia personale in relazione alle singole capacità, attitudini ed esperienze.

Recenti norme, concernenti la riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, demandano alle associazioni nazionali di promozione sociale, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il compito di svolgere attraverso istituti di cui esse siano emanazione, attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nei riguardi di disabili, al fine di facilitare il loro avviamento al lavoro secondo il principio del collocamento mirato (articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Tra dette associazioni, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, da sempre sensibile ai problemi dei disabili, di cui ha la rappresentanza e la tutela, già da tempo ha costituito nel proprio ambito l'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (IS. FOR. D. D.), la cui principale finalità è ap-

punto quella di organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, addestramento, qualificazione e riqualificazione, anche su incarico di enti pubblici o di private istituzioni, nonché di svolgere studi e ricerche nel campo della prevenzione dell'*handicap* e in quello della riabilitazione, finalizzata all'inserimento o reinserimento dei disabili nel tessuto sociale.

In connessione con tali attività, l'Istituto, che non ha scopi di lucro ed ha diramazioni a livello regionale e provinciale, promuove studi e ricerche per l'individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali con riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie e alla creazione di nuove figure professionali, all'organizzazione e gestione di convegni, seminari di studio, attività culturali, artistiche e sportive, alla pubblicazione delle ricerche effettuate, alla diffusione in via continuativa di una corretta ed aggiornata informazione sull'*handicap* e alla predisposizione di progetti relativi al reinserimento lavorativo o sociale dei disabili e dei disadattati.

L'Istituto si propone inoltre di fornire alle istituzioni pubbliche e a quelle private servizi e consulenza in materia di lavoro.

Questa complessa attività, oltre che nell'interesse dei disabili, torna quindi a vantaggio anche della pubblica amministrazione, concorrendo all'attuazione di detti progetti, promossi e finanziati dalla Comunità europea, con effetti positivi sul bilancio statale, in quanto dall'inserimento dei disabili in un'attività lavorativa consegue la soppressione della pensione corrisposta dal Ministero dell'interno.

L'Istituto, già nel breve tempo in cui ha svolto la propria attività, ha conseguito significativi risultati grazie alle qualificate presta-

zioni rese con spirito volontaristico dai soci che lo costituiscono.

Ma è ovvio che la buona volontà di poche persone non basta a garantire la sopravvivenza dell'Istituto. Si rende perciò necessario, anche per poter assolvere all'obbligo della formazione previsto dalla citata legge n. 68 del 1999, poter disporre di un finanziamento statale che dia la possibilità di svolgere in pieno la propria attività istituzionale.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge che prevede la concessione

all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali, di un contributo statale annuo di 2.066.000 euro.

L'onere finanziario derivante dall'erogazione del contributo potrà essere compensato, almeno per la metà, dall'economia che si potrà realizzare sia per il minor intervento pubblico, sia per la cessata corresponsione della pensione ai disabili immessi nel lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2002 è concesso all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (IS. FOR. D. D.), un contributo annuo di 2.066.000 euro, finalizzato all'organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione ed addestramento professionale per disabili e disadattati sociali, allo svolgimento di studi e ricerche nel campo della prevenzione e della riabilitazione e alla fornitura di servizi e consulenze alle istituzioni pubbliche e private in materia di lavoro, con particolare riferimento alle persone disabili o svantaggiate.

Art. 2.

1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Associazione stessa, e ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del lavoro e delle politiche sociali, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.066.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2002 la relazione di cui all'articolo 2 è trasmessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

